

## PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO E IL COMITATO "AMICI DI SALITA VECCHIA N.S. DEL MONTE" PER LA CURA DI SALITA VECCHIA NOSTRA SIGNORA DEL MONTE

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 270/24 novembre 2016 AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 - COMMA 2 - DEL REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI (ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART.16 DELLA TABELLA ALL.B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N.642)

Nella sede degli uffici municipali siti in Genova - piazza Manzoni n° 1, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 130 del 6/11/2017

1/2017 -

Che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto

TRA

il Comune di Genova - Municipio III Bassa Val Bisagno con sede legale in Genova, via Garibaldi n° 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla dott.ssa Monica Bocchiardo, nella sua qualità di Segretario Generale del Municipio, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n. 8 dell' 11.01.2016 con la quale le è stato conferito l'incarico dirigenziale di Segretario Generale del Municipio III - Bassa Val Bisagno, nell'ambito dell'Area Servizi di Staff e Municipi ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito denominato "Segretario Generale";

E


Il comitato "AMICI DI SALITA VECCHIA N.S. DEL MONTE" con sede in Genova - rappresentato dalla Sig.ra Valentina Foglio, di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato, con determinazione dirigenziale n. 100.0.0. - 2 del 26/1/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24.11.2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c. 4 del Regolamento, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione ordinaria il Segretario Generale del Municipio, dott.ssa Monica Bocchiardo;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO  
BASSA VAL BISAGNO

- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO che:

- gli interventi di cura e rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono essere anche di modesta entità e avere carattere di occasionalità e riguardare interventi di pulizia di strade, marciapiedi pubblici e pedonali;

- è pervenuta una proposta per un patto di collaborazione ordinario da parte del Proponente, assunta al protocollo della segreteria municipale col n° 351082 del 12.10.17, per interventi di cura, manutenzione ordinaria e tutela igienica di **salita Vecchia N.S. del Monte**;

- la salita di cui trattasi inizia in via Marina di Robilant ed arriva sino al Santuario di Nostra Signora del Monte, il tratto iniziale fino alla confluenza con via Madre Rosa Bianchi è pavimentato con conglomerato bituminoso. Nel tratto successivo il sedime è pavimentato nella parte centrale con mattoni e su entrambi i lati con acciottolato. La strada è carrabile, con esclusione della parte terminale in corrispondenza del cancello d'ingresso dell' Istituto "Fassicomo". La manutenzione e cura della salita da parte del proponente riguarda il tratto di salita vecchia Ns. del Monte compreso tra il civico n° 1 e il civico n° 5.

Per quanto sopra descritto e verificato il Responsabile dell' Area Tecnica rilascia parere positivo alla proposta.

## TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo che, in base all'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: **manutenzione a cura di salita vecchia Ns. del Monte dal civico n° 1 fino al civico n° 5** -

### ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- **Tutela igienica integrativa della parte sia carrabile che pedonale, mediante raccolta dei rifiuti e spazzamento della strada;**
- **Rimozione e raccolta della vegetazione infestante;**
- **Segnalazione di eventuali danneggiamenti e situazioni di pericolo.**

Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, quindi, risultano essere le seguenti:

- Pulizia della strada mediante spazzamento e raccolta dei rifiuti, rimozione e raccolta di piante infestanti, segnalazione di eventuali danneggiamenti o situazioni di pericolo.

### ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio III Bassa Valbisagno ed il Proponente si impegnano ad operare:





COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO  
BASSA VAL BISAGNO

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- Ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Pertanto il Municipio si impegna a:

Fornire attrezzature e materiali necessari all'attività -.

Il proponente si impegna a:

Eseguire gli interventi proposti -

#### ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva del bene comune urbano oggetto del presente patto sono le seguenti:

- La garanzia del mantenimento di pulizia e decoro della strada - luogo di passaggio pubblico per residenti e non - migliora notevolmente la fruibilità della stessa.

#### ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Il proponente, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

#### ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

**Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la copertura assicurativa per responsabilità civile del Comune di Genova sia nei confronti del volontario sia di terzi.**

La copertura assicurativa non è operante nel caso in cui il cittadino attivo sia ritenuto direttamente responsabile di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

La vigente polizza assicurativa infortuni, stipulata dal Comune di Genova, prevede il limite di età non superiore ai 75 anni per la validità dell'assicurazione.

#### ART. 7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE


Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

#### ART. 8 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO  
BASSA VAL BISAGNO

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il Comune di Genova – Municipio III Bassa Valbisagno si riserva di interrompere il presente rapporto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate segnalate o verificate dal Municipio con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

ART. 10 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione il presente patto ha una durata di anni due dalla data di sottoscrizione. Qualora non intervengano disdette dalle parti il patto si intende prorogato di anno in anno senza ulteriori provvedimenti. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 11 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova ..... 15 NOV. 2017 .....

per il Comune di Genova - Municipio III Bassa Valbisagno

Il Segretario Generale del Municipio - Dott.ssa Monica Bocchiardo

per il Proponente - “Comitato Amici di salita vecchia n:s: del Monte”

La referente Sig.ra Valentina Foglio

Valentina Foglio .....

Patto di collaborazione SALITA VECCHIA N.S.DEL MONTE